

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI OSPEDALETTO

**CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELLA CAVA DI INERTI
"RIO LAGAZIN" - LOC. MASO MARTELLO COMUNE DI OSPEDALETTO - RINNOVO
CON VARIANTE**

Tra i signori:

- 1) Licciardiello Edy, nato a _____, il __.__.____, residente in _____, via _____ n. _____, codice fiscale _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore e rappresentante legale, e quindi in nome e per conto del Comune di OSPEDALETTO, con sede in Ospedaletto, Piazza del Municipio, 1, C.F. 81002430221, a ciò autorizzato in forza dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 16.06.2009 e ss.mm.ii.;
- 2) _____, nato a _____ il __.__.____, residente in _____, via _____, n. 2, C.F. _____, legale rappresentante della ditta _____ con sede in _____, n. _____, 380__ - _____(____) P.IVA e C.F. _____.

PREMESSO CHE

- il Comune di Ospedaletto è proprietario delle pp.ff. 1573-1574-1575 e parte delle pp.ff. 1572/1-1571/3 - 1572/10, 1741/1 e 1825 C.C. Ospedaletto ove è sita una cava di inert;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 81 di data 12.09.2025, esecutiva, è stata disposta la sospensione del diritto di uso civico gravante sui beni tavolarmente identificati nelle pp.ff. 1571/3 (per mq. 791) e 1741/1 (per mq. 51771), parti destinate ad attività estrattiva e pista d'accesso, tutte in P.T. 1030, C.C. Ospedaletto, ricadenti nell'area di coltivazione denominata al n. 141 "Cava Lagazin", facendola decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di concessione alla coltivazione di cava, rilasciato ai sensi dell'art 11, comma 3, della citata L.P. n. 7/2006, e per una durata pari a quella della concessione del bene assegnato ai sensi dell'art. 12 della L.P. 7/2006;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 21/07/2026 Dichiarata immediatamente eseguibile, veniva indetta l'asta pubblica per la concessione della coltivazione e sfruttamento dell'ampliamento della cava di inert "Rio Lagazin" - loc. Maso Martello Comune di Ospedaletto - rinnovo con variante" su pp.ff. 1573-1574-1575 e parte delle pp.ff. 1572/1- 1571/3 - 1572/10, 1741/1 e 1825 C.C. Ospedaletto, di proprietà comunale, come da progetto definitivo a firma dell'ing. Sandro Dandrea, avente studio tecnico in Castelnuovo (TN), ed in ottemperanza alle prescrizioni dei vari Servizi ed Uffici provinciali competenti, fra cui la Determinazione del Dirigente dell'Agenzia

provinciale per la Protezione dell'Ambiente n. 51 dd. 03.02.2025 e la Determinazione del Dirigente del Servizio Bacini montani della PAT n. 8549 dd. 04.08.2025, e veniva approvata la Bozza della presente concessione di coltivazione della cava e del relativo disciplinare;

- la ditta _____, con sede in _____, n. _____, 380__ - _____(____) P.IVA e C.F. n. _____ al termine della procedura di gara pubblica è risultata aggiudicataria della concessione per la coltivazione dell'ampliamento della cava di inerti "Rio Lagazin" – in loc. Maso Martello Comune di Ospedaletto – rinnovo con variante;
- con verbale di deliberazione n. ____ di data _____ il Comitato Tecnico Interdisciplinare Cave ha espresso parere favorevole al progetto di coltivazione della cava di inerti denominata "Rio Lagazin" subordinatamente all'osservanza di prescrizioni;
- con deliberazione della Giunta comunale n. ____ di data _____ è stata approvata la Bozza definitiva della presente concessione di coltivazione della cava di inerti denominata "Rio Lagazin" e del relativo disciplinare, nonché autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione dei relativi atti;

Ciò premesso;

Fra le parti così come sopra indicate e rappresentate, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Comune di OSPEDALETTO autorizza la Società _____ alla coltivazione dell'ampliamento della cava di inerti "Rio Lagazin" – rinnovo con variante, insistente sulle pp. ff. 1573-1574-1575 e parte delle pp. ff. 1572/1- 1571/3 - 1572/10, 1741/1 e 1825 C.C. Ospedaletto, di proprietà del Comune di Ospedaletto, sita in loc. Maso Martello Comune di Ospedaletto, per l'estrazione di _____.

ART. 2

La concessione decorre dalla firma del presente atto e scadrà il _____.

Il presente atto di concessione assume validità ed efficacia a seguito del rilascio dell'autorizzazione finale ai sensi dell'art. 13bis della Legge Provinciale n. 19 del 2013.

ART. 3

La ditta _____ si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel disciplinare di concessione allegato alla presente quale parte integrante sotto la lettera A).

ART. 4

La ditta _____ si impegna a coltivare la cava sulla base del Progetto esecutivo, comprensivo delle opere di messa in sicurezza e di protezione del Rio Lagazin, allegato al presente, nel rispetto di tutti gli obblighi, vincoli, prescrizioni e oneri derivanti dal procedimento di screening di V.I.A., e dalle successive fasi autorizzative (provvedimento dei Bacini Montani, CSP, Comitato tecnico interdisciplinare cave, etc.).

Inoltre la ditta si impegna ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni e si impegna ad effettuare ogni attività in conformità del progetto di coltivazione autorizzato e nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni degli organi di polizia mineraria della Provincia Autonoma di Trento e delle prescrizioni del tecnico del Comune di Ospedaletto.

ART. 5

Tutte le spese, imposte, tasse nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico della ditta _____, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Ospedaletto.

ART. 6

Il presente atto consta di tre pagine e un allegato – allegato A).

Letto, confermato e sottoscritto

Ospedaletto, li

IL SINDACO

Licciardiello Edy

per la ditta

ALLEGATO A)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI CAVA PUBBLICA

(legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7)

COMUNE DI OSPEDALETTO

Art. 1

Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare regola i rapporti tra concessionario e concedente inerenti alla concessione n. ____ di data _____, rilasciata a seguito della gara a procedura aperta espletata dal Comune di Ospedaletto con bando prot. n. __ di data __.__.2026, preordinati a garantire lo svolgimento dell'attività estrattiva nel rispetto dell'interesse pubblico, rappresentato da una corretta gestione del bene di proprietà comunale (ampliamento della CAVA DI INERTI "Rio Lagazin" - loc. Maso Martello Comune di Ospedaletto – rinnovo con variante" su pp.ffa. 1573-1574-1575 e parte delle pp.ffa. 1572/1- 1571/3 - 1572/10, 1741/1 e 1825 C.C. Ospedaletto, a lotto unico del piano cave comunale).
2. La concessione è riferita a tutta l'area estrattiva compresa nel progetto di coltivazione autorizzato, ovvero come meglio definita nell'art. 4, e sono ammesse le attività estrattive previste dalla L.P. n. 7/2006.

Art. 2

Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la coltivazione e la lavorazione dei materiali inerti dell'ampliamento della cava di inerti denominata "Rio Lagazin", ubicata in località Maso Martello nel Comune di Ospedaletto, per un volume massimo di 423.191 mc..

Art. 3

Titolare della concessione

1. Titolare della concessione di cui all'articolo 1 è la ditta _____, con sede in _____, partita I.V.A _____, risultata aggiudicataria della procedura di assegnazione.
2. Il titolare della concessione ha assolto agli obblighi in materia antimafia.

Art. 4

Area in concessione.

1. L'area oggetto della concessione si identifica con le seguenti particelle fondiari: 1573-1574-1575 e parte delle pp. ff. 1572/1- 1571/3 - 1572/10, 1741/1 e 1825 in C.C. Ospedaletto, di proprietà comunale, come indicato nel progetto di coltivazione ed è delimitata sul terreno in coincidenza dei vertici del corrispondente poligono da n. 60 cippi in materiale idoneo contraddistinti dai numeri da 1 a 60, collocati in maniera tale che da ognuno di essi si possa vedere il precedente ed il successivo; questi dovranno essere in numero maggiore o uguale dei vertici della concessione e corredati di relativa monografia a cura del direttore dei lavori incaricato dall'Amministrazione comunale. Per ogni punto fiduciale verrà approntata una scheda completa di fotografia del sito con il cippo ben riconoscibile; dovrà inoltre essere predisposta una planimetria di dettaglio che consenta un agile riconoscimento dell'eventuale avvenuta manomissione o dell'accidentale danneggiamento ed infine una misura in coordinate nel sistema di riferimento utilizzato nella cartografia provinciale, riferita a cippi catastali, che verrà utilizzata non solo come base di riferimento per future misure topografiche da realizzare nella cava, ma anche quale garanzia ulteriore del riconoscimento dei corretti limiti dell'area in concessione.
2. La posizione dei cippi, georeferenziata nel sistema di riferimento utilizzato nella cartografia provinciale, corrisponde alle coordinate riportate nella tabella A della tavola 5as di data Aprile 2026, allegata alla presente.
3. Il posizionamento dei cippi deve essere effettuato, a spese del concessionario e su indicazione del Direttore dei lavori incaricato dal Comune, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione.

Art. 5

Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita in massimo anni 8 (otto) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, e pertanto fino al _____.
2. La scadenza della concessione comporta la cessazione immediata dell'attività.
3. L'efficacia della concessione è comunque subordinata all'avvenuto deposito della cauzione di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Divieti e obblighi per l'affidatario della concessione. Mantenimento requisiti.

Esercizio in proprio. Responsabilità.

1. La concessione alla coltivazione della cava di cui ai precedenti artt. 1, 2, 3, 4 e 5, è rilasciata alla Ditta aggiudicataria dell'asta pubblica indetta dall'Amministrazione comunale, senza possibilità di

cedere o affidare in qualsiasi modo a terzi il titolo o l'esercizio dell'attività ad esso connessa, senza il consenso dell'Amministrazione concedente.

2. Nell'assegnare in concessione la cava di proprietà, l'Amministrazione comunale persegue gli obiettivi dell'ottimale sfruttamento del giacimento e del successivo ripristino del sito, nel rispetto del progetto di coltivazione, nonché del presente disciplinare di concessione.
3. L'affidatario deve garantire, per tutta la durata della concessione, il possesso dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economico - finanziaria indicati nel bando di gara e richiesti per la partecipazione alla medesima, ovvero dell'organizzazione di mezzi, attrezzature e uomini prevista, al fine di consentire un idoneo sfruttamento della cava, completo ed a regola d'arte, con garanzia del successivo ripristino dei luoghi.
4. L'affidatario rimane responsabile della custodia e della manutenzione dell'area.

Art. 7

Garanzie finanziarie

1. A garanzia della corretta esecuzione del Progetto e della sistemazione finale dell'area, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie alla sistemazione del rio Lagazin, alla realizzazione della pista di accesso alla cava e all'eventuale messa in sicurezza, in caso di cessazione anticipata della concessione, viene depositata a favore del Comune la cauzione stabilita dal Comitato Tecnico Interdisciplinare cave, pari ad Euro _____.-, in forma di fidejussione resa da _____.
2. La cauzione deve essere aggiornata annualmente, entro il mese di febbraio, sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici I.S.T.A.T. dell'anno precedente.
3. La cauzione può essere ridotta, previa modifica della concessione, quando una parte dell'area interessata dalla coltivazione è già stata oggetto della prevista sistemazione ambientale.
4. La cauzione è svincolata dopo la cessazione della concessione, previa constatazione dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 di questo articolo.
5. L'affidatario, almeno n. 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà inoltre presentare all'Amministrazione concedente:

→ la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione di idonea garanzia assicurativa per gli eventuali danni conseguenti all'attività oggetto della concessione, ivi compresi quelli ambientali, causati a terzi o all'Amministrazione concedente, con un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00.-;

→ la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione di idonea garanzia assicurativa a fronte del mancato pagamento del canone di concessione, dell'importo corrispondente a n. 1 (una) annualità del canone annuo minimo.

6. E' fatto altresì obbligo al concessionario, di presentare una fideiussione per il pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario in adempimento degli obblighi retributivi e contributivi. L'importo della fideiussione è tale da consentire il pagamento di due mensilità per ciascuno dei dipendenti del concessionario, come individuati dal piano sull'occupazione presentato in sede di offerta, e pertanto per un importo pari a _____, con fideiussione emessa da _____ in data _____ al numero _____.

Art. 8

Contributo per l'esercizio dell'attività di cava

1. La coltivazione della cava è soggetta al pagamento a favore del Comune di un contributo annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.
2. L'importo è dovuto nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, (DPP 26 settembre 2013, n. 24 -126/Leg).
3. L'importo da versare annualmente è pari ad Euro/m3 _____.- di materiale estratto, fatte salve le eventuali modifiche stabilite successivamente con il sopra citato regolamento.
4. Il contributo, è versato entro e non oltre il 31.12 di ogni anno.

Art. 9

Canone di concessione dei lotti

1. Il canone annuo di concessione è determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione, pari ad Euro/m3 _____.-, applicato al volume di materiale estratto nell'anno, sulla base della quantificazione effettuata dalla Direzione lavori.
2. Il canone annuo minimo, risultante dal prezzo unitario offerto per la quantità minima di volume di materiale da estrarre nell'anno individuata dal progetto di coltivazione (21.159,55 mc), è dovuto anche quando la quantità estratta è inferiore a quella minima.
3. Il prezzo unitario di aggiudicazione è aggiornato annualmente nella misura minima corrispondente al tasso medio ufficiale di inflazione come previsto nel bando di gara (indice FOI).
4. Il canone è versato con le seguenti modalità:
 - in un'unica rata da corrispondere entro il 31 maggio di ogni anno sulla base delle risultanze del rilievo topografico di avanzamento.

5. L'ente proprietario si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare controlli a campione o verifiche sui dati dichiarati.

Art. 10

Disposizioni per la corretta esecuzione del progetto

1. La cava deve essere coltivata come prevede il progetto esecutivo richiamato dal presente disciplinare - redatto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dello screening di VIA (provvedimento del Dirigente dell'APPA n. 51 di data 03.02.2025, provvedimento del Dirigente del Servizio Bacini Montani n. 8549 di data 04/08/2025) - nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - secondo le previsioni della documentazione di gara e dell'atto di concessione
 - nel rispetto delle indicazioni tempo per tempo impartite dal Comune concedente e dal Servizio Minerario della PAT.
2. Il Progetto esecutivo di coltivazione, comprensivo delle opere di messa in sicurezza e di protezione, dovrà inoltre essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comitato Tecnico Interdisciplinare cave, e, inoltre, secondo le seguenti prescrizioni:
 - La ditta dovrà provvedere a proprie spese all'esecuzione dei lavori di spostamento del palo della linea elettrica previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da rilasciarsi a cura dell'Ente gestore (vedasi tav 4 progetto Screening);
 - La strada comunale, dallo svincolo della SS.47 fino all'imbocco della pista provvisoria di accesso alla cava, dovrà essere mantenuta pulita ed eventuali manutenzioni straordinarie (compresa l'eventuale riasfaltatura) della stessa causate dal passaggio dei mezzi della cava saranno sempre a carico della ditta.
 - Il prelievo massimo giornaliero dall'acquedotto comunale potrà essere pari a 50 mc di cui 40 mc da prelevarsi esclusivamente nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 5.00). Nel caso in cui ci fosse una scarsità d'acqua causata da cause di forza maggiore per le quali il Sindaco dovesse emettere una ordinanza di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile l'attività di cava dovrà essere sospesa o in alternativa la ditta dovrà approvvigionarsi dell'acqua necessaria per l'abbattimento delle polveri da siti alternativi.
 - Il cancello esistente della vecchia cava sarà mantenuto a spese della Ditta e dovrà rimanere sempre chiuso. Tutti gli accessi legati ai lavori di ripristino del torrente e di coltivazione della cava dovranno avvenire attraverso la pista provvisoria. Il cancello di accesso alla cava dovrà essere munito di apposito sistema di videosorveglianza gestito a cura e spese dalla ditta concessionaria con la conservazione dell'immagine per 7 giorni al fine di eventuali controlli da parte dell'amministrazione

concessionaria. Anche la recinzione esistente della cava attuale sarà mantenuta a spese della Ditta concessionaria.

Art. 11

Programma annuale di esbosco

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il concessionario presenta al comune il programma di esbosco necessario per la prosecuzione della coltivazione programmata per l'anno successivo, tenuto conto del progetto autorizzato, delle condizioni di sicurezza del cantiere e di quanto stabilito dall'art. 118 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m..

Art. 12

Materiale di scarto

1. Il materiale di scarto, se non destinato all'effettivo utilizzo in cava e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni della vigente normativa in materia di rifiuti e sottoprodotti.
Dovrà essere pertanto collocato in discariche regolarmente autorizzate, a cura e spese dell'affidatario, senza riconoscimento di alcun rimborso per le spese e gli oneri eventualmente sostenuti.
2. Nel riutilizzo del materiale costituito da terre e rocce da scavo dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 13

Verifica dei mezzi meccanici

1. Il concessionario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro.
2. Il concessionario deve far accertare, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'efficienza dei mezzi meccanici impiegati in cava, salvo quelli revisionati annualmente per legge. La dichiarazione di avvenuto controllo meccanico rilasciata dal tecnico o dall'officina meccanica che lo ha eseguito, deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 14

Tutela igienico-sanitaria e sicurezza. Obblighi ed impegni in favore dei lavoratori

1. Il concessionario è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto da norme di legge e di regolamento, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra prescrizione delle Autorità competenti riguardanti l'assunzione di mano d'opera, la retribuzione, le assicurazioni sociali ed ogni altra provvidenza a favore dei lavoratori.

2. Il concessionario è altresì obbligato a predisporre la documentazione necessaria a garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati nella cava, redatto in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 15

Sistemazione del suolo e ripristino ambientale

1. Entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario deve completare la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale, secondo quanto previsto dal progetto di coltivazione e dalle eventuali relative prescrizioni indicate all'art. 10.
2. Il concessionario si impegna a rispettare anche le eventuali scadenze intermedie previste dal progetto di coltivazione e/o richiamate dal bando di gara.

Art. 16

Clausola sociale

1. I soggetti aggiudicatari sono tenuti a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, con riconoscimento delle anzianità maturate, degli addetti che operavano alle dipendenze dei precedenti concessionari dei lotti ricadenti nell'area di concessione, ferma restando la facoltà di armonizzare l'organizzazione del lavoro con le esigenze organizzative rappresentate dall'aggiudicatario, previo confronto sindacale.

Art. 17

Decadenza e revoca della concessione

1. La decadenza è dichiarata nei casi previsti dall'articolo 28 della legge sulle cave che detta la relativa disciplina.
2. La concessione può essere revocata dal comune nei casi previsti dall'ordinamento e, nei casi previsti dalla legge in materia di cave.
3. La dichiarazione di decadenza e di revoca della concessione viene pronunciata secondo i procedimenti e i termini previsti dalla legge in materia di cave.

Art. 18

Rinuncia della concessione

1. Il titolare può rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza presentando al Comune una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell'area che deve tener conto degli obblighi relativi al ripristino previsti dall'atto originario.

2. La rinuncia deve essere accettata dal Comune con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge in materia di cave.
3. Nel caso in cui il lotto sia riassegnato ai fini della prosecuzione della coltivazione, il Comune può decidere che non siano effettuati gli interventi di sistemazione finale dell'area; in tal caso il Comune può richiedere al rinunciante le somme individuate come necessarie per ripristinare le aree oggetto della coltivazione effettuata fino a tale momento, tenendo anche conto dei lavori che saranno presumibilmente effettuati dal successivo concessionario; in alternativa il Comune può trattenere parte della cauzione versata dal concessionario che ha rinunciato al lotto.

Art. 19

Modifica del disciplinare

1. Il Comune può modificare o integrare il progetto di coltivazione e/o il disciplinare, previo parere del Comitato Tecnico Interdisciplinare cave, quando è necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza geologica ed idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dei provvedimenti, ovvero per garantire una più razionale coltivazione del giacimento.

Art. 20

Dati statistici

1. Il concessionario deve fornire nei tempi e modi stabiliti i dati statistici previsti dalla vigente normativa.

Art. 21

Richiamo alle norme di legge

1. Per quanto non previsto da questo disciplinare valgono le norme di legge in vigore.

Art. 22

Spese

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti a questo disciplinare sono a carico del concessionario.
2. Questo disciplinare unitamente al progetto indicato all'articolo 9, costituiscono parte integrante e sostanziale della concessione di cui all'articolo 1.

Ospedaletto, li _____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

IL SINDACO
